AULA 'B'

6588/2023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 6764/2017

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Cron. 6588

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - Rep.

Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere - Ud. 02/02/2023

Dott. ANDREA ZULIANI - Consigliere - CC

Dott. NICOLA DE MARINIS - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6764-2017 proposto da:

(omissis)

, presso lo studio degli avvocati RICCARDO CHILOSI, PAOLO DE MARCO, che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato (omissis) (omissis)

- ricorrente -

contro

2023

697

(omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 87, presso la Sede Legale dell'Azienda, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO GAMBARDELLA, GIUSEPPE

FRATTO, EGIDIO MAMMONE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3699/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/09/2016 R.G.N. 2391/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

- che, con sentenza del 12 settembre 2016, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da (omissis) (omissis) dirigente medico, nei confronti dell'A (omissis) avente ad oggetto la condanna della ASL datrice al pagamento delle somme rivendicate a titolo di prestazioni da lui rese su autorizzazione preventiva del dirigente di U.O. oltre le 38 ore settimanali "indispensabili per garantire l'assistenza agli utenti ed il funzionamento dei servizi";
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la pretesa azionata accogliendo una interpretazione dell'art. 65 del CCNL per la dirigenza medica del 1996 per cui la corresponsione di una retribuzione di risultato è compensativa anche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il conseguimento dell'obiettivo assegnato ed esclude il diritto al compenso per lavoro straordinario e ciò anche relativamente al personale dirigente di struttura in posizione non apicale;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre il solo dott. (omissis) affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l (omissis) (omissis)

CONSIDERATO

- che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2108 c.c. in relazione all'art. 36, comma 1. Cost., dell'art. 15, d.lgs. n. 502/1992, del d.P.R. n. 384/1990, dell'art. 24 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1362, 1366, 1367 e 1375 c.c., dell'art. 65 del CCNL di comparto, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1218 c.c., imputa alla Corte territoriale il travisamento della domanda per aver la Corte ritenuto essere la domanda mirata al solo pagamento

delle maggiorazione retributiva ex art. 2108 c.c. per aver reso prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro e non alla corresponsione, cui l'Azienda datrice non aveva dato seguito, della retribuzione di risultato destinata a compensare l'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il conseguimento dell'obiettivo assegnato, così sottraendosi alla verifica dell'inadempimento da parte dell'Azienda medesima dell'obbligo di provvedere tramite il pagamento della retribuzione di risultato al compenso per il lavoro prestato oltre la 38° ora ed al riconoscimento in favore del ricorrente del risarcimento del danno conseguente;

- che il motivo si rivela infondato atteso che, mentre è lo stesso ricorrente ad ammettere di aver formulato un *petitum* implicante il conseguimento di un bene della vita dato dalla retribuzione e relativa maggiorazione per il lavoro straordinario prestato, è evidente che nell'apprezzamento della causa *petendi* il giudice non può spingersi fino al punto di ammettere che la pronunzia investa un distinto bene della vita quale nella specie sarebbe la retribuzione di risultato per quanto compensativa dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il conseguimento dell'obiettivo assegnato, di modo che deve ritenersi la Corte territoriale essersi correttamente attenuta alla domanda formulata nell'atto introduttivo ed aver su questa pronunziato conformemente all'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 16711/2020 ma già Cass. n. 8958/2012) secondo cui "*in tema di dirigenza medica nel lavoro pubblico privatizzato, lo svolgimento di lavoro straordinario – inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva – non fa sorgere diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di specifiche attività aggiuntive (pronta*

disponibilità, guardie mediche, prestazioni autorizzate non programmabili)";

- che, pertanto, il ricorso va rigettato;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge;

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 2 febbraio 2023.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 06 MAR. 2023

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone